

**Allegato n. 5**

Schema di Contratto per affidamento

***“Prestazione servizio di consulenza tecnico-strategica nel settore Meccatronica e Robotica”***

In esecuzione al Documento di Indizione n. 031/LEG del 18/01/2018, ed a seguito della gara prot. n. 139/LEG del 09/03/2018, tra i seguenti soggetti

- Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.  
rappresentato dal Direttore Generale Giuliano Lengo  
con sede legale in Corso Regio Parco n. 27, TORINO (Italia), P.IVA n. 09489220013,  
(qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”)

e

- .....  
in persona del Legale Rappresentante .....  
con sede legale in Via ....., ..... (Italia),  
P.IVA .....  
(qui di seguito denominato “Aggiudicatario” e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente  
denominati “Parti”)

si stipula e si conviene quanto segue

**Art. 1. - Oggetto dell’incarico**

- 1.1 CEIPIEMONTE, su incarico della Regione Piemonte e in sinergia con reti territoriali, nazionali e internazionali, promuove l’internazionalizzazione delle imprese nell’ambito del POR FESR 2014/2020 – Azione III, 3b.4.1., Asse III - Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle Imprese del territorio attraverso Progetti integrati di Filiera (PIF)”. L’attività prevede la realizzazione di Azioni di Sistema a favore della Regione e del territorio regionale, e Azioni di Investimento con il coinvolgimento delle PMI.
- 1.2 In tale contesto l’Aggiudicatario si impegna a prestare un “*servizio di consulenza tecnico-strategica nell’ambito del Progetto Integrato di filiera Meccatronica*” per potenziare l’attrattività internazionale del territorio piemontese, promuovendo la competitività e la capacità innovativa e tecnologica delle imprese operanti in Piemonte, con particolare riferimento a: tecnologie di processo, robotica, componentistica industriale (servomeccanismi e sottosistemi). La finalità è facilitare il consolidamento delle PMI che sviluppano prodotti meccatronici, garantendo continuità di azione e monitoraggio dei risultati.
- 1.3 L’incarico riguarda la prestazione della suddetta attività di consulenza, quale meglio dettagliata nell’allegato A del presente contratto, oltre che nell’avviso pubblico e relativi allegati.
- 1.4 L’Aggiudicatario eventualmente costituito in forma societaria si impegna a prestare il servizio di consulenza oggetto di gara per mezzo del gruppo di lavoro oggetto di valutazione, ovvero, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Aggiudicatario stesso, tramite figure professionali di conoscenze ed esperienze non inferiori.

**Art. 2. - Durata e recesso**

- 2.1 Il presente contratto ha una durata dalla data di aggiudicazione del servizio, fino al 31.12.2018, ed è prorogabile, su richiesta scritta e a discrezione di CEIPIEMONTE, per tutto il 2019, salvo facoltà di recesso anticipato di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento con un preavviso scritto di quindici giorni, in caso di interruzione o sospensione per qualsiasi causa del progetto, per motivi non imputabili a CEIPIEMONTE stesso.
- 2.2 Il numero massimo di giornate previste per la realizzazione del servizio di cui in oggetto per il 2018 sarà pari a 96 (novantasei), salva la facoltà di CEIPIEMONTE di richiedere, in base alle esigenze del



- progetto, un numero di giornate di consulenza inferiore – comunque non meno di n. 90 (novanta) giornate complessive, ferma restando l'applicazione della tariffa giornaliera di cui all'aggiudicazione.
- 2.3 In caso di eventuale proroga le giornate di consulenza da prestare per il 2019 saranno pari a 120 (centoventi), salva la facoltà di CEIPIEMONTE di richiedere, in base alle esigenze del progetto, un numero di giornate di consulenza inferiore – comunque non meno di n. 110 (centodieci) giornate complessive. Pertanto le giornate di consulenza da prestare nell'intero periodo contrattuale, inclusa l'eventuale proroga, saranno al massimo n. 216 (duecentosedici).
  - 2.4 L'impegno dell'Aggiudicatario sarà al 100% dedicato all'attività di promozione internazionale delle imprese piemontesi del settore Meccatronica. E' comunque richiesto un approccio flessibile verso i vari settori di destinazione della meccatronica.
  - 2.5 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, interrompendo ogni attività ad esso correlata; diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nelle attività di cui all'oggetto, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo ad alcuna pretesa da parte dell'Aggiudicatario, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione ed all'inizio delle attività inerenti alla prestazione oggetto di gara, CEIPIEMONTE sarà tenuto unicamente a rimborsargli le sole spese vive sostenute, salvo l'ipotesi che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Aggiudicatario.
  - 2.6 Il recesso da parte dell'Aggiudicatario determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.

### **Art. 3. - Corrispettivo, rimborso spese e pagamento**

- 3.1 Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto è pari all'offerta economica dell'Aggiudicatario, e si intende a giornata, comprensivo degli oneri contributivi e di ogni eventuale ulteriore onere necessario alla fornitura del servizio di cui in oggetto ed è invariabile. L'Aggiudicatario pertanto rinuncia sin d'ora alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c., nonché alla revisione dei corrispettivi di cui all'art. 1664 c.c..
- 3.2 Il corrispettivo dovrà essere fatturato mensilmente ed il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni, fine mese dalla data di emissione della fattura.
- 3.3 Eventuali spese di trasferta nel periodo di durata dell'incarico, compresa l'eventuale proroga, potrebbero essere previste fino ad un importo complessivo non superiore a € 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro), al netto dell'IVA, per il 2018, e € 17.000,00 (diciassettemila/00 euro), al netto dell'IVA, per il 2019.
- 3.4 Dette spese verranno rimborsate - condizionatamente all'autorizzazione preventiva di CEIPIEMONTE ed alla presentazione dei relativi giustificativi - entro il limite massimo sopra indicato e comunque entro il massimale stabilito da Europaid – da intendersi comprensivo di IVA - (vedi [http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per\\_diems/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm)). Eventuali spese che superano il predetto massimale stabilito da Europaid saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
- 3.5 I rimborsi spese - autorizzati da CEIPIEMONTE con le modalità di cui al punto 3.4 - dovranno essere rendicontati e fatturati dall'Aggiudicatario a mano a mano che le spese saranno sostenute. Le fatture dovranno essere corredate dai relativi giustificativi di spesa e saranno pagate a 30 giorni d.f.f.m..
- 3.6 Non sono previsti anticipi e tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Aggiudicatario a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, di cui l'Aggiudicatario si fa esclusivo carico. L'Aggiudicatario non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica.



#### **Art. 4. - Incarico ed obblighi dell'Aggiudicatario**

- 4.1 L'Aggiudicatario si obbliga a prestare a CEIPIEMONTE il servizio oggetto del presente contratto in completa autonomia e indipendenza e ad operare con correttezza, in buona fede e con la massima diligenza richiesta dalla natura del servizio.
- 4.2 Il rapporto tra CEIPIEMONTE e l'Aggiudicatario è esclusivamente quello oggetto del presente contratto, senza che l'Aggiudicatario possa in alcun modo essere considerato dipendente, rappresentante, mandatario o agente di CEIPIEMONTE, né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai Progetti.
- 4.3 L'Aggiudicatario non ha alcun potere di concludere accordi né comunque di assumere obbligazioni in nome o per conto di CEIPIEMONTE, né delle imprese partecipanti o comunque connesse ai Progetti di cui CEIPIEMONTE è soggetto attuatore per conto dei soci, e non ha alcun diritto di richiedere corrispettivi ulteriori rispetto a quanto stabilito dal presente contratto.
- 4.4 L'Aggiudicatario - qualora costituito in forma di impresa - si obbliga ad impiegare, nella prestazione del servizio, il membro/gruppo di lavoro proposto in sede di procedura selettiva. Nel caso in cui l'Aggiudicatario debba variare la risorsa, si impegna a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile. La sostituzione, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Aggiudicatario, dovrà avvenire con risorsa di competenze non inferiori. Eventuali costi derivanti da tale sostituzione (es. formazione del personale) saranno a carico dell'Aggiudicatario stesso.
- 4.5 L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità relativa alla prestazione del servizio, impegnandosi a tenere indenne CEIPIEMONTE per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto di lui stesso quanto di CEIPIEMONTE o di terzi, in ragione della prestazione del servizio o comunque in dipendenza di fatti imputabili all'Aggiudicatario.
- 4.6 In particolare CEIPIEMONTE non assume responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Aggiudicatario, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato, nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative ad essi applicabili.
- 4.7 L'Aggiudicatario è tenuto a prestare il servizio secondo le condizioni previste nella presente procedura e nella conforme offerta dell'Aggiudicatario stesso e secondo le eventuali ulteriori indicazioni di CEIPIEMONTE per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Responsabile del Procedimento, nonché nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle specificamente applicabili al servizio.
- 4.8 L'Aggiudicatario, dovendo accedere ai locali di CEIPIEMONTE, si impegna a rispettarne tutte le prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 4.9 L'Aggiudicatario si obbliga a consentire a CEIPIEMONTE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 4.10 L'Aggiudicatario si impegna ad offrire la massima disponibilità per la buona riuscita del servizio richiesto, assicurando una pianificazione settimanale delle attività di almeno 3 (tre) giornate, prestando la propria consulenza o presso gli uffici di CEIPIEMONTE, oppure da remoto, in ogni caso coordinandosi con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, di cui all'art. 7 della bozza contrattuale.

#### **Art. 5. - Obbligo di riservatezza e divieto di cessione**

- 5.1 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto a conoscenza, in qualunque modo e forma, in funzione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente inerenti all'esecuzione del contratto stesso.
- 5.2 L'obbligo di cui al precedente articolo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
- 5.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Aggiudicatario, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 5.4 L'Aggiudicatario è altresì responsabile per l'osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri eventuali dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri aventi causa, cui dette informazioni debbano eventualmente essere rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.



- 5.5 L'Aggiudicatario garantisce che il servizio non viola privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare, qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul servizio o sulle modalità connesse alla sua esecuzione, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.
- 5.6 L'Aggiudicatario si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 2596 c.c., a non agire in concorrenza di CEIPIEMONTE, a non ledere le potenzialità di business, nè l'immagine di CEIPIEMONTE e/o delle aziende aderenti al PIF Meccatronica, nell'ambito delle aree del predetto incarico. A tal fine, l'Aggiudicatario accetta pertanto di astenersi dall'effettuare attività inerenti il business di CEIPIEMONTE come definito dal presente incarico con le parti coinvolte nell'esecuzione del contratto stesso e con quelle con cui entri in contatto durante l'incarico, per un periodo di sei mesi dal termine del presente contratto di appalto (comunque terminato).
- 5.7 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, non potrà cedere a terzi né parzialmente né totalmente - senza il previo consenso scritto di CEIPIEMONTE - i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, né potrà affidare a terzi, né totalmente né parzialmente, le attività oggetto del presente contratto. Il trasferimento a terzi da parte dell'Aggiudicatario di tutto o parte del lavoro, previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE, non dispensa l'Aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità che derivano dal presente contratto.

#### **Art. 6. - Penali e risoluzione per inadempimento**

- 6.1 L'Aggiudicatario dovrà rispettare i termini previsti nel programma condiviso con il Responsabile del Procedimento (vedi Attività, allegato A) al momento della sottoscrizione del contratto. Il Responsabile del Procedimento procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R., intimando all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni.
- 6.2 L'Aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla formale contestazione.
- 6.3 Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, CEIPIEMONTE avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dalla normativa vigente, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di applicazioni delle suddette penali, l'Aggiudicatario non è esonerato dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 6.4 In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, CEIPIEMONTE si riserva altresì la facoltà di far eseguire a terzi il servizio, o anche solo parte di esso, a spese dell'Aggiudicatario stesso, o di ridurre il prezzo del servizio non regolarmente prestato.
- 6.5 CEIPIEMONTE potrà inoltre risolvere il presente contratto, con effetto immediato, in presenza di un inadempimento non lieve, quale le Parti convengono di considerare qualsiasi violazione, indipendentemente dalla gravità, degli artt. 1, 4 e 5 del presente contratto.

#### **Art. 7. - Direttore dell'Esecuzione**

- 7.1 Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") - previsto dall'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Affidatario, è il Coordinatore del Settore "Aerospazio e Meccatronica".
- 7.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione dello stesso, in conformità alle disposizioni contrattuali.



#### **Art. 8. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 8.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 8.2 L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
- 8.3 L'Aggiudicatario deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 8.4 In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate, sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 8.5 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.

#### **Art. 9. - Clausola risolutiva espressa ex D.Lgs. 231/2001**

- 9.1 L'Aggiudicatario dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 9.2 L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito [www.centroestero.org](http://www.centroestero.org)); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Aggiudicatario delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di applicazione di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### **Art. 10. - Controversie**

- 10.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 10.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
- 10.3 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

#### **Art. 11. - Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2003**

- 11.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Direttore Generale.
- 11.2 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 11.3 L'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7, del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.



**Art. 12. - Clausole finali**

- 12.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 12 articoli, e dall'allegato A - "Attività" , unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti.
- 12.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
- 12.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 12.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 12.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle Parti per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.  
Il Direttore Generale  
(*Giuliano Lengo*)

*L'Aggiudicatario*

.....

Si approvano specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt.: 2.4 (facoltà di recesso), 3.1 (rinuncia alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità), 3.2 (termini di pagamento), 5 (obbligo di segretezza), 6 (penali e risoluzione per inadempimento), 9 (clausola risolutiva espressa), 10 (foro competente), 11 (privacy).

*L'Aggiudicatario*

---